



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MANZONI" AMOROSI
di SCUOLA dell'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO

Via Manzoni, 8 - 82031 AMOROSI (BN)

Sedi: AMOROSI - FAICCHIO - PUGLIANELLO - SAN SALVATORE TELESINO

C.M. BNIC85200P - tel. 0824.970280

p.e.o.: bnic85200p@istruzione.it - **p.e.c.:** bnic85200p@pec.istruzione.it

Regolamento di Istituto

Concessione in uso dei locali scolastici a terzi
(ai sensi dell'art. 38 D.I. 129/2018)

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione in uso temporaneo dei locali e delle attrezzature dell'istituzione scolastica a soggetti terzi.

Art. 2 – Finalità

La concessione dei locali è consentita esclusivamente per attività:

- culturali
- formative
- educative
- sportive
- sociali
- istituzionali

purché compatibili con la funzione educativa della scuola e senza interferenza con le attività didattiche.

Art. 3 – Soggetti richiedenti

Possono richiedere l'uso dei locali:

- enti pubblici territoriali
- associazioni culturali o sportive
- organizzazioni di volontariato
- enti del terzo settore
- altri soggetti pubblici o privati

Art. 4 – Tipologie di concessione

La concessione può essere:

- a) occasionale
 - per singoli eventi
 - durata limitata
- b) temporanea
 - attività periodiche (es. corsi)
- c) continuativa
 - per progetti strutturati nel tempo

Art. 5 – Procedura

La richiesta deve essere presentata al Dirigente Scolastico indicando:

- soggetto richiedente
- attività prevista

- durata e calendario
- locali richiesti
- numero partecipanti

Il Consiglio di Istituto delibera la concessione.

Art. 6 – Corrispettivi

Il Consiglio di Istituto stabilisce:

- eventuale canone di utilizzo
- rimborso spese (pulizia, vigilanza, utenze)

La concessione può essere gratuita per attività di particolare interesse sociale.

Art. 7 – Responsabilità

Il concessionario:

- è responsabile dei locali utilizzati
- risponde di eventuali danni
- deve garantire copertura assicurativa per i partecipanti.

Art. 8 – Obblighi del concessionario

Il concessionario deve:

- utilizzare i locali solo per le attività autorizzate
- rispettare le norme di sicurezza
- ripristinare i locali al termine dell'uso
- non sub-concedere i locali.

Art. 9 – Revoca

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per:

- sopravvenute esigenze scolastiche
- violazione delle condizioni stabilite
- uso improprio dei locali.

Art. 10 – Criteri per l'assenso alla concessione da parte del Comune di uso temporaneo e precario di locali scolastici a soggetto terzi

Il Consiglio di Istituto assente di massima alla concessione da parte del Comune nei confronti di qualunque soggetto terzo, con le seguenti prescrizioni che dovranno essere rigorosamente adempiute dal concedente e concessionario, pena la decadenza immediata dell'assenso favorevole:

1. la concessione dovrà avvenire nel rispetto di tutte le leggi, comprese quelle relative alla sicurezza, all'ambiente e alla gestione dei rifiuti e delle autorizzazioni di cui la scuola è in possesso;
2. il Comune dovrà informare preventivamente la Dirigenza Scolastica comunicando il calendario e gli utilizzi previsti;
3. la scuola si riserva per esigenze particolari notificate al Comune di utilizzare i locali anche in orari in cui i locali sono concessi a soggetti terzi;
4. dovranno essere chiaramente definite le responsabilità ripartite tra i due soggetti contrattuali (Comune e concessionario) in merito agli obblighi di igiene, salvaguardia del patrimonio, vincoli nell'uso dei locali compreso l'affollamento massimo consentito;
5. dovranno essere chiaramente indicati i nominativi del responsabile dell'uso dei locali e definiti i nominativi degli addetti alle pulizie ed alla custodia delle attrezzature;
6. poiché sarà il Comune che dovrà valutare le domande e concedere la scuola solo ai soggetti che ne hanno titolo, escludendo per esempio enti e privati che perseguono fini di lucro, non sarà imputabile alla DS ed al Consiglio di Istituto alcuna responsabilità;
7. rimane evidente che la responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni all'uso dei locali e/o attrezzature è dell'ente concedente o dei terzi autorizzati; nessuna responsabilità

potrà essere imputata al personale della scuola per attività svolte al di fuori del controllo di questa; il concessionario dovrà pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità ed è tenuto a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa; qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica.

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2026 CON DELIBERA N. 151